


Pueri Apuliae

Una recente decisione del Tar della Puglia stabilisce che la concorsualità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche è solo tendenziale

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA



Desterà scalpare la recentissima decisione del Tar della Puglia, Bari, 4 marzo 2008 n. 483, che ha respinto il ricorso dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Lecce avverso l'assegnazione di sedi farmaceutiche *extra ordinem* in favore di una dozzina di gestori provvisori di farmacie già assegnate in un precedente concorso, secondo la previsione dell'articolo 5 della Legge regionale Puglia n. 26/2006 novellato dalla Legge regionale Puglia n. 34/2006, in relazione al quale era stata sollevata la questione di illegittimità co-

stituzionale per contrasto con gli articoli 3 (*Principio di uguaglianza*), 32 (*Principio di tutela della salute*), 41 (*Principio di libertà economica finalizzata all'interesse pubblico*), 97 (*Principio di imparzialità e di concorsualità*) e 117 (*Principio di legislazione concorrente*) della Costituzione.

MAGNANIMITÀ REGALE

Il Giudice amministrativo ha infatti avallato la previsione del benevolo legislatore regionale che ha beneficiato dei *pueri apuliae* di un privilegio de-

gno della magnanimità regale di Federico II, il quale amava appunto definirsi un *puer Apuliae*. La portata della decisione valica peraltro il Tavoliere delle Puglie per la portata delle sue massime, che potrebbero sconvolgere la stessa logica della assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, e che di seguito vengono riportate.

«*La materia della assegnazione delle sedi farmaceutiche rientra tra quelle attribuite alla potestà legislativa concorrente della Regione, a norma del-*



l'articolo 117, comma 3 della Costituzione così come novellato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali la cui determinazione è rimessa invece alla legislazione statale (nella fattispecie, le leggi n. 362/1991 e 326/2003), tra cui non rientra quella da cui discenderebbe la necessità, sempre e comunque, di un concorso aperto a tutti per l'assegnazione delle sedi de quibus: ciò con riferimento testuale all'articolo 48, comma 29 della Legge n. 326/2003 che fa salva una

“diversa disciplina regionale”, la quale non si limita a prevedere la disciplina della sola modalità di assegnazione normale delle sedi farmaceutiche, ma riconosce espressamente la potestà delle Regioni di prevedere procedure alternative, così da rendere infondata la questione di costituzionalità della normativa regionale che la preveda, per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione».

«La legislazione statale in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche (di cui alle leggi n. 362/1991 e n. 326/2003) non implica la necessità indiscriminante di concorsi aperti a tutti, escludendo la possibilità di procedure che, pur ristrette, conservino natura concorsuale o selettiva, come quella prevista dall'articolo 5 della Legge regionale Puglia n. 26/2006 novellato dalla Legge regionale Puglia n. 34/2006, che assegna mediante graduatoria comparativa (alcune) sedi farmaceutiche a farmacisti risultanti idonei all'esito di una precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta e tuttavia non collocati utilmente in graduatoria per l'assegnazione di sedi vacanti, ma successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio, così da rendere infondata la questione di costituzionalità della previsione normativa regionale in questione, per contrasto con l'articolo 97, comma 3 della Costituzione, che pur prevede una deroga legislativa e pone il principio del pubblico concorso come meramente tendenziale».

«L'assegnazione extra ordinem di sedi farmaceutiche, prevista dall'articolo 5 della Legge regionale Puglia n. 26/2006 come novellato dalla Legge regionale Puglia n. 34/2006, in favore di farmacisti idonei e gestori provvisori (di sedi farmaceutiche) e così posti in una situazione diversa da quella di tutti gli altri farmacisti non destinatari di sedi farmaceutiche, soddisfa l'esigenza di sanare la loro posizione e costituisce un sufficiente e ragionevole motivo per un diverso esercizio della discrezionalità del legislatore regionale in materia (di assegnazione di sedi farmaceutiche va-

canti o di nuova istituzione) e non pone in essere una irragionevole disparità di trattamento, che si ha soltanto ove il legislatore abbia illogicamente trattato in maniera diversa situazioni identiche ovvero abbia irragionevolmente disciplinato in modo uguale situazioni diverse, così da far ritenere infondata la questione di costituzionalità della previsione normativa regionale in questione, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione».

UNA MASSIMA AMARA

In una parola, la concorsualità per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche è solo tendenziale e le Regioni, nell'ambito della potestà legislativa concorrente, possono usare un ampio margine di discrezionalità nel provvedere con procedure alternative rispetto alla legislazione statale in materia, sempre che tali alternative non siano discriminatorie o irragionevoli, come nella fattispecie erano sembrate agli enti esponenziali della professione farmaceutica, cui è difficile dar torto.

Rimane da dire che il Giudice amministrativo, ma la massima assume in tale contesto un amaro significato, ha riconosciuto che «*gli Ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla categoria, ed anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un ipotetico conflitto d'interessi tra Ordini e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, che l'Ordine assume invece essere lesiva dell'interesse istituzionalizzato della categoria*».

Nel nostro caso l'hanno fatto ed è importante che l'abbiano fatto di contro a una legge *ad personam*, pur dichiarata non manifestamente incostituzionale (dal Giudice amministrativo di primo grado).